



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

Approvato con atto di C.C. n. 39 del 20/07/2012

REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO DI PORTO PALMA ARBUS

- ART. 1 -

(Ambito di applicazione)

Il Comune di Arbus ha redatto il presente Regolamento che contiene tutte le norme di esercizio e di uso dell'approdo turistico e da pesca che dovranno essere scrupolosamente osservate dagli Utenti Diportisti, Pescatori, Operatori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovano all'interno dell'area portuale, utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi assentiti in concessione o che prestano la loro opera nell'ambito portuale. Il Comune provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali del Porticciolo e sul portale comunale.

- ART. 2 -

(Individuazione delle parti)

Il Comune di Arbus, nel presente regolamento, sarà chiamato semplicemente "Comune", con la denominazione "Utente" sarà identificata la persona fisica o istituzione a cui risulti assegnato l'ormeggio o altra utenza portuale da Diporto o da Pesca, con la denominazione "Ente Gestore" sarà identificata la Società o Ditta individuale affidataria della gestione.

- ART. 3 -

(Modifiche ed aggiornamenti)

Il Comune si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento al fine di assicurare al meglio la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porticciolo dandone conoscenza agli Utenti ed agli operatori anche a mezzo del portale comunale.

- ART. 4 -

(Piano ormeggi e tariffe)

Il porticciolo potrà garantire il ricovero e l'ormeggio per nr. 32 tra natanti/imbarcazioni/unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto pari a 8 metri. Sono riservati ai pescatori professionali residenti da almeno 6 anni nel Comune di Arbus n° 6 ormeggi. Gli ormeggi vengono disposti secondo le esigenze di ingombro delle imbarcazioni dall'Ente Gestore e, sono assegnati ai fini dell'utilizzazione, a lungo o a breve termine secondo i criteri stabiliti dall'Ente Gestore. Il piano degli ormeggi, potrà essere modificato in qualsiasi momento a seguito di sopravvenute necessità di carattere tecnico. L'Utente diportista e pescatore devono dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione ed il pescaggio. L'Ente Gestore si riserva il diritto di effettuare una verifica delle reali dimensioni ed ingombri delle imbarcazioni. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri delle imbarcazioni, cioè il "fuori tutto", comprendente in tali dimensioni l'eventuale delfiniera, plancetta di poppa, pulpito, motore fuoribordo e qualsiasi sporgenza, tender su gru a poppa, bracci fissi etc. E' ammessa tolleranza del 2% in larghezza e del 2% in lunghezza. Le tariffe sono variabili in funzione della stagionalità, e sono da intendersi quelle stabilite dalla Giunta Municipale. Per i soli pescatori professionali è stabilita una tariffa agevolata.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

- ART. 5 -

(Assegnazione degli ormeggi)

L'Utente diportista o pescatore che intendono usufruire dell'ormeggio e dei servizi di cui all'Art. 15 del presente Regolamento, devono presentare domanda e stipulare contratto con la società e specificando:

Nome, tipo e modello dell'imbarcazione ed eventuale numero ed ufficio d'iscrizione;

Le dimensioni fuori tutto della propria imbarcazione;

Il periodo per il quale intende usufruire del posto barca ed allegando alla stessa:

- Copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
- Copia del certificato d'uso motore per unità di navigazione non immatricolate;
- Copia di certificato di assicurazione in corso di validità;

(per unità non immatricolate il titolo di proprietà dovrà essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge);

- Due fotografie del natante/imbarcazione/unità da pesca;

L'utente è tenuto inoltre a fornire tutte le altre notizie richieste dall'Ente Gestore. Qualora l'Utente diportista non dichiarerà le esatte dimensioni "fuori tutto" della propria imbarcazione, l'Ente Gestore in conseguenza del grave pregiudizio che può derivarne ad essa o a terzi applicherà le sanzioni previste dall'Art. 10 comma 2°, del presente Regolamento.

L'Ente Gestore assegnerà, ad esclusione degli utenti che rinnovano i contratti di ormeggio annuali, il posto barca sulla scorta di una graduatoria composta dalle richieste pervenute e protocollate, suddivise per categorie secondo il Piano di Ormeggio di cui all'Art. 4 e riscuoterà anticipatamente la tariffa relativa come da tariffe vigenti. I posti barca possono essere assegnati per i periodi indicati nel prospetto riguardante le tariffe. Saranno collocati in lista d'attesa coloro che, pur avendo prodotto istanza, non rientrano nella graduatoria di assegnazione. In caso di rinunce, decadenza, ecc., la lista di attesa scorrerà secondo l'ordine progressivo compatibilmente con i posti previsti dal Piano ormeggi. All'atto della stipula del contratto per il posto barca l'Ente Gestore consegnerà all'utente copia del presente regolamento che in duplice copia verrà sottoscritto dalle parti.

- ART. 6 -

(Cambio imbarcazione)

Nel caso in cui l'utente acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto dovrà darne immediata comunicazione alla Società. L'utente, prima di utilizzare il posto barca, deve acquisire l'autorizzazione espressa della Società che provvederà, altresì, a proporre un nuovo contratto della durata limitata al termine del contratto precedente. Nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazione necessitino di un differente posto barca l'Ente Gestore si riserva di proporre un nuovo contratto solo nel caso in cui sia accertata la disponibilità.

- ART. 7 -

(Durata del contratto)

Il contratto avrà la durata di un anno e/o frazioni di anno con scadenza al 31 dicembre. L'utente che intende rinnovare il contratto dovrà farne richiesta alla Società entro 45 giorni precedenti alla scadenza contrattuale. In mancanza di richiesta di rinnovo entro il termine indicato, il posto di ormeggio si considererà libero alla scadenza e pertanto la società potrà impegnarlo e concederlo a terzi. Per i nuovi utenti o nuove imbarcazioni il contratto avrà validità dal giorno della sottoscrizione al 31 dicembre.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

- ART. 8 -

(Disponibilità posti barca)

L'Utente ha la disponibilità dell'ormeggio che l'Ente Gestore assegna per il periodo specificato nel Contratto. Gli ormeggi sono annotati nell'apposito database tenuto dall'Ente Gestore con le indicazioni dei nominativi degli Utenti e delle caratteristiche dell'imbarcazione. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi tecnici, per errata indicazione delle effettive dimensioni, per condizioni meteo avverse, motivi di sicurezza, lavori e manutenzioni varie. L'Utente non può rifiutarsi di variare il posto per dette esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse, a cura dell'Ente Gestore e a spese dell'utente.

- ART. 9 -

(Ormeggio)

Il responsabile unico degli ormeggi è l'Ente Gestore, pertanto è assolutamente vietato modificare o sostituire cime d'ormeggio o altre parti di esso senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore. Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite d'idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi; Nel caso si dovesse verificare quanto sopra, l'utente dovrà immediatamente avvisare il personale del porto il quale provvederà ad attuare tutti i sistemi antinquinamento. Le eventuali spese saranno addebitate all'utente. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle imbarcazioni sarà pienamente responsabile l'Utente. L'Ente Gestore non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienze o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

Per l'utente pescatore il posto barca sarà largo quanto l'ingombro massimo dell'imbarcazione in larghezza. La distanza tra le imbarcazioni non potrà essere superiore ad un metro.

Il pagamento dei servizi avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto per l'utilizzazione del posto barca e del Contratto pesca relativo alla somministrazione dei servizi portuali.

- ART. 10 -

(Utilizzazione dell'ormeggio)

All'utente non è consentita la cessione a terzi del posto barca assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti barca da parte degli Utenti. Nei casi di cessione a terzi del posto barca assegnato (scambio non autorizzato dei posti barca e subaffitto) o non veridicità di quanto dichiarato circa le dimensioni dell'imbarcazione, il contratto di ormeggio sarà risolto di diritto. La vendita della unità da diporto non dà diritto al compratore di subentrare nell'uso del posto barca, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore. Nei casi di risoluzione di diritto previste nel contratto di ormeggio, ad eccezione dell'ipotesi di revoca della concessione demaniale, l'Utente diportista è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Ove non si provveda l'Ente Gestore è espressamente autorizzato – senza necessità di alcuna formalità salvo il preavviso di giorni 10 a mezzo di lettera raccomandata – a procedere con oneri a carico dell'Utente alla liberazione del posto barca mediante spostamento ovvero alaggio dell'imbarcazione, ferma l'esclusione di qualsivoglia obbligo di custodia. Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso di assenza superiore a tre giorni, l'Utente diportista deve darne comunicazione all'Ente Gestore indicando la data di partenza e di previsto ritorno. Durante il periodo di assenza l'ormeggio rimane a disposizione dell'Ente Gestore che può disporre l'assegnazione temporanea a terzi, previo consenso del titolare dell'ormeggio. All'utente con contratto annuale che rinuncia



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

per iscritto al posto barca entro il 30 di aprile verrà rimborsata la quota riferita al periodo di mancato utilizzo.

- ART. 11-

(Manovre in porto)

L'Utente diportista o pescatore nell'eseguire le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e di disormeggio dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Ente Gestore o dal personale autorizzato. Tali manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestia o danno alle altre imbarcazioni o alle opere portuali.

- ART. 12 -

(Prescrizioni concernenti la sicurezza e uso di ancore)

Le imbarcazioni degli Utenti diportisti e pescatori devono essere dotate di adeguati parabordi. Esse, inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione. Deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio, scoppio o comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni vicine od alle installazioni a terra.

L'Ente Gestore avrà la facoltà di stabilire norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione e funzionalità dell'approdo. Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dall'approdo.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è vietato a tutte le imbarcazioni, salvo i casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore nello specchio acqueo dell'approdo.

- ART. 13 -

(Casi di forza maggiore e di emergenza)

In caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana in mare o in qualsiasi situazione di emergenza, l'Ente Gestore potrà chiedere anche la collaborazione degli equipaggi delle imbarcazioni presenti. L'Ente Gestore, nonché tutti gli altri eventuali operatori, in caso d'incendio, di inquinamento o di qualsiasi altra emergenza, potranno in essere tutte le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate emergenze, comunicando immediatamente l'evento all'Autorità Marittima e alla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero telefonico 115.

- ART. 14 -

(Servizi)

L'Ente Gestore deve garantire la fornitura agli Utenti diportisti dei seguenti servizi:

- ✓ Assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra;
- ✓ Vigilanza area portuale;
- ✓ Pulizia dei pontili, delle banchine, aree a terra e dello specchio acqueo;
- ✓ Ritiro dei rifiuti sulla base delle disposizioni comunali e della normativa vigente;
- ✓ Ritiro e deposito degli oli, dei filtri motore e delle batterie esauste;
- ✓ Illuminazione pubblica del Porto;
- ✓ Servizio antincendio;
- ✓ Primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare in porto;
- ✓ Servizi igienici;



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

✓ Servizio VHF;

- ART. 15 - (Vigilanza)

L'Ente Gestore curerà la vigilanza per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. Tale servizio verrà svolto a mezzo di proprio personale e/o ditta esterna che indosserà una tenuta di particolare richiamo per indicare la loro presenza e funzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare all'Ente Gestore i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottare a loro carico. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, equipaggio od ospiti, è riconosciuta all'Ente Gestore la facoltà di espellerli.

- Art. 16 - (Responsabilità)

Resta espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità da custodia a carico dell'Ente Gestore, in quanto il servizio di vigilanza di cui all'Art. 15 concerne esclusivamente la vigilanza generica sulle strutture portuali e sul rispetto delle norme di comportamento da parte degli utenti, senza alcun obbligo di vigilanza specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se ne servono.

L'Ente Gestore, pertanto, pur attuando un servizio di vigilanza nel Porto, non risponde per danni, furti, perdite di beni essendo esclusa la presa in consegna ovvero custodia dell'imbarcazione, attrezzature, accessori ed oggetti del proprietario e anche quando l'Ente Gestore sia in possesso di copia delle chiavi dell'imbarcazione, accettate per mera comodità del proprietario, per interventi di emergenza o per l'esecuzione di lavori espressamente commessi.

Resta conseguentemente espressamente esclusa ogni responsabilità dell'Ente Gestore per danni che dovessero essere cagionati da terzi all'Utente, all'imbarcazione e/o alle persone che se ne servono, così come resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Gestore per danneggiamenti furti e smarrimenti subiti dall'Utente o da terzi.

L'impianto portuale sarà assicurato dall'Ente Gestore contro i rischi della responsabilità verso i terzi.

- ART. 17 - (Deposito e pulizia attrezzature pesca)

All'utente pescatore è vietato il deposito anche temporaneo di reti, nasse, barchini ed attrezzature varie all'interno dell'approdo.

Le sole reti potranno essere depositate nell'area fronte all'unità da pesca ovvero in adiacenza del posto barca solo nel periodo invernale e debbono essere pulite, ordinate e coperte in modo da non deturpare il decoro dell'approdo e potranno essere pulite a condizione che si eviti il versamento in mare dei rifiuti. I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti sulla base delle disposizioni comunali e della normativa vigente.

- ART. 18 - (Emissione di rumori molesti)

Salvo specifica autorizzazione dell'Ente Gestore, le prove dei motori e qualsiasi altra operazione che generi rumori molesti sono tassativamente vietate prima delle ore 09.00 e dopo le ore 20.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi o molestia agli altri



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate dall'Ente Gestore di volta in volta.

- ART. 19 - (Divieti)

All'interno del porticciolo è vietato:

- ✓ L'uso di proiettori, sirene e generatori di corrente (salvo mancanza di energia elettrica);
- ✓ L'abbandono od il getto di immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine o dello specchio acqueo o che in ogni modo diminuisca la gradevolezza dell'approdo;
- ✓ Il lavaggio delle imbarcazioni se non con prodotti ecologici autorizzati dal Ministero dell'Ambiente all'uso in mare
- ✓ L'accensione di fuochi;
- ✓ L'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare;
- ✓ Effettuare la pulizia dei serbatoi di carburante. Gli oli esausti dei motori e le batterie esauste dovranno essere conferiti negli appositi contenitori;
- ✓ La pesca e la balneazione;
- ✓ L'esecuzione di lavori subacquei se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- ✓ Ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine ;
- ✓ Deposito di reti, nasse, barchini e attrezzatura varia da pesca nelle banchine, e nel piazzale;
- ✓ In assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è vietato lasciare i motori accesi ed il collegamento a forniture elettriche ed idriche. In caso di violazione, il personale di servizio è autorizzato a interrompere la fornitura.
- ✓ E' fatto divieto assoluto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche e/o aggiunte alle strutture esistenti se non espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.

- Art. 20- (Animali domestici)

In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia o disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per eventuali danni arrecati.

- Art. 21 - (Lavori alle imbarcazioni)

Eventuali lavori di riparazione, raddobbo dei natanti e di manutenzione alle carene delle imbarcazioni dovranno essere eseguiti:

- esclusivamente nelle aree di lavoro individuate dall'Ente Gestore;
- nel pieno rispetto delle norme antinquinamento ed in particolare il lavaggio delle imbarcazioni dovrà essere eseguito nell'apposita vasca con recupero dei materiali di risulta sia liquidi che solidi. I lavori alle carene, inoltre, dovranno essere eseguiti solo dopo aver sistemato appositi teli di raccolta nel pavimento sottostante onde evitare la dispersione di polveri di risulta o altri materiali comunque inquinanti (vernici, stucchi ecc. sia in terra che in mare) e tali materiali dovranno essere conferiti per lo smaltimento nelle forme autorizzate.

Nel posto di ormeggio possono essere eseguiti solo lavori di piccola manutenzione.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

- ART. 22 -

(Traffico e sosta veicolare)

L'accesso veicolare all'interno del porticciolo è consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze sia stato concesso specifico permesso dall'Ente Gestore.

- ART. 23 -

(Antincendio e antinquinamento)

L'Ente Gestore si avvarrà di personale specializzato e di impianti per il pronto intervento in casi di incendio. L'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni per evitare ogni incidente che possa provocare incendi od altro danno.

In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine o nello specchio acqueo, l'Utente responsabile dovrà immediatamente avvertire l'Ente Gestore, il quale provvederà direttamente alla bonifica e pulizia dell'area, addebitandone le relative spese al responsabile.

Il compartimento motore di ogni imbarcazione dovrà essere efficacemente areato prima di ogni messa in moto.

Le apparecchiature elettriche di ciascuna imbarcazione dovranno essere in condizione di perfetto funzionamento, isolamento e manutenzione; I compartimenti contenenti le bombole di gas liquido dovranno essere convenientemente areati e conformi alle norme vigenti. Gli estintori montati sulle imbarcazioni dovranno essere nel numero prescritto dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. In caso di incendio di un'imbarcazione dovranno essere messi in funzione, con la massima efficacia i mezzi più idonei allo spegnimento e si dovrà provvedere al suo immediato isolamento in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo. L'Ente Gestore avrà anche in questo caso la facoltà di impiegare gli equipaggi delle imbarcazioni degli Utenti come previsto dall'art. 13. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi od agli arredi ed opere portuali.

- ART. 24 -

(Carburanti)

Il rifornimento di carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato utilizzando:

- 1) taniche del tipo omologato corredate da imbuto flessibile;
- 2) avvisare l'Ente Gestore o mettere a conoscenza il personale addetto al porticciolo che si intende eseguire il rifornimento all'imbarcazione.

Durante la fase del rifornimento è assolutamente vietato fumare, utilizzare accendini o qualsiasi altro strumento che se utilizzato potrebbe causare pericolo. Nel caso in cui l'utente accidentalmente rovesci in acqua del carburante dovrà immediatamente avvisare il personale del porto il quale provvederà ad attuare tutti i sistemi antinquinamento. Le eventuali spese saranno addebitate all'utente.

E' inoltre assolutamente vietata, nell'ambito del porticciolo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, sia per mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili se non quelli su indicati, sia con qualsiasi altro sistema. Sulle imbarcazioni ormeggiate il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge; nessun altro recipiente contenente carburante può essere lasciato a bordo. Qualora i proprietari delle imbarcazioni non osservino le cautele e le prescrizioni previste dai precedenti commi, il responsabile della gestione segnalerà all'Autorità Marittima le eventuali infrazioni commesse.



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

- ART. 25 -

(Approvazione)

Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Arbus verrà sottoposto alla Regione Autonoma della Sardegna, per l'approvazione di cui all'art. 59 del Reg. di esecuzione del Codice della Navigazione, e copia verrà trasmessa alla Capitaneria di Porto di Oristano.